

Edizione di sabato 26 settembre 2015

CASI CONTROVERSI

[Dal decreto crescita indicazioni sulla competenza delle perdite su crediti](#)

di Comitato di redazione

BILANCIO

[D.Lgs. 139/2015: le modifiche alla Nota Integrativa](#)

di Federica Furlani

LAVORO E PREVIDENZA

[Jobs act: in vigore dal 24.09 le nuove norme sul controllo a distanza](#)

di Luca Vannoni

IMPOSTE SUL REDDITO

[La disciplina fiscale del recesso da s.s.](#)

di Alessandro Bonuzzi

BILANCIO

[I pagamenti in carta di credito](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Dal decreto crescita indicazioni sulla competenza delle perdite su crediti

di **Comitato di redazione**

L'articolo 13 del decreto crescita ed internazionalizzazione interviene ad introdurre un **nuovo comma 5-bis** nell'articolo 101 del TUIR, in tema di competenza delle **perdite su crediti**.

La citata disposizione afferma che: *“Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”*.

In sostanza, si intende porre fine ad un dubbio che era sorto nel passato in merito al corretto esercizio di **competenza** della deduzione. A titolo estremamente riassuntivo, si ricorda che, specialmente per quanto riguarda la deduzione di perdite connesse a procedure concorsuali (si pensi, ad esempio, al fallimento):

- l'Agenzia aveva nel passato sostenuto che il periodo indicato dalla norma fosse inderogabile, con la conseguenza che l'imputazione tardiva avrebbe condotto alla ineducibilità del costo;
- successivamente, grazie anche alla “spinta” della Cassazione, si era ammorbidita la posizione, sostenendo che la deduzione poteva essere operata nell'esercizio di imputazione contabile, a condizione che il medesimo non fosse frutto di una **mera discrezionalità** del contribuente ma fosse comprovata con supporto documentale, nello specifico proveniente dagli organi della procedura;
- la dottrina aveva, per lo più, specificato che la deduzione fiscale dovesse accodarsi alla scelta di natura civilistica, con ciò affermando un principio che, correlato con la esigenza di prudenza imposta dal codice civile, finiva per rendere comunque problematica la risoluzione della vicenda nel caso in cui la perdita (o, meglio la svalutazione) fosse stata operata in esercizi successivi.

La nuova norma, invece, specificamente afferma in modo chiaro quali debbano essere:

- il periodo a partire dal quale la deduzione è ammessa;
- il periodo oltre il quale la deduzione non è più ammessa;
- le regole di gerarchia tra piano fiscale e piano civile.

Infatti, **il credito non può più essere mantenuto in bilancio quando la procedura è chiusa**, mentre invece, **nel periodo di svolgimento della stessa, al redattore del bilancio è affidato il compito di stimare la quota incassabile**.

Le norme di cui sopra si applicano a partire dal **periodo di imposta 2015**.

Ma l'intervento non si limita a questo, posto che l'articolo 13 del decreto introduce anche una **norma di interpretazione autentica** sul problematico comma 5 dell'articolo 101 del TUIR, specialmente per la parte in cui si debbono gestire contemporaneamente le svalutazioni congiuntamente con le perdite.

La norma richiamata prevede che l'articolo 101, comma 5, del TUIR si interpreta nel senso che le **svalutazioni contabili dei crediti di modesta entità** e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, **sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili**.

La Relazione illustrativa descrive la norma come necessaria, in quanto (nel passato) potevano sorgere incertezze interpretative in merito alla deducibilità quali perdite su crediti delle svalutazioni di crediti imputate in bilancio in presenza delle condizioni individuate dal comma 5, che ne consentono la deducibilità «in ogni caso», ovvero al verificarsi degli elementi certi e precisi così come specificati dal medesimo comma.

Ciò si verifica, in particolar modo, nei casi in cui le svalutazioni vengano effettuate non in modo analitico, ma per masse, e non siano perciò riferibili al singolo credito. Al riguardo, l'ipotesi di un'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali – condivisa attualmente da prassi e dottrina – risulta in molti casi assai gravosa, tanto ai fini dell'individuazione del corretto esercizio di competenza ai fini della deduzione della perdita, quanto agli effetti della ricostruzione delle successive vicende reddituali di crediti che, pur risultando contabilmente ancora iscritti in bilancio, ai fini fiscali dovrebbero considerarsi non più esistenti (in quanto le relative svalutazioni sono già state dedotte come perdite).

Anche per le imprese che hanno deciso di dare rilevanza fiscale all'automatica trasformazione delle svalutazioni in perdite fiscali, peraltro, non è escluso che possano generarsi delle aree in cui l'importo delle svalutazioni dedotte come perdite sia risultato (o risulti) inferiore a quello astrattamente deducibile, e ciò, in particolare, sia per la mancanza nei sistemi aziendali di alcuni dati rilevanti sia in conseguenza di oggettive e documentabili limitazioni delle

procedure aziendali di individuazione dei crediti e di calcolo delle svalutazioni a questi attribuibili.

Ecco allora che, al fine di ovviare a tali incertezze applicative, il comma 3 dell'articolo 13 prevede che la **mancata deduzione** in tutto o in parte come perdite fiscali delle svalutazioni contabili dei crediti nell'esercizio in cui già sussistevano i requisiti per la deduzione non costituisca violazione del principio di competenza fiscale, sempreché detta deduzione avvenga non oltre il periodo d'imposta in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla vera e propria **cancellazione** del credito dal bilancio.

Sembra dunque di comprendere, con l'ausilio della Relazione, che si sia inteso dare un colpo di spugna al passato, superando la chiave di lettura rigida dell'Agenzia che intendeva come perduta la possibilità di deduzione dei **mini crediti** se, all'interno della quota di svalutazione operata, fossero presenti partite già dotate dei requisiti quantitativi e di "maturazione" sufficienti a rendere verificate le condizioni previste dal TUIR.

Si cita ancora il termine ultimo dell'obbligo di cancellazione del credito dal bilancio secondo le indicazioni dell'OIC che, va rammentato, impone la cancellazione in ipotesi davvero limitate, relegando all'ambito delle svalutazioni (invece) la gran parte dell'adeguamento di valore del credito nominale rispetto a quello effettivamente incassabile.

Si tratterà di verificare come l'Agenzia delle entrate potrà leggere queste disposizioni, anche se – a nostro giudizio – si deve dare alla disposizioni una lettura che sia in grado di soddisfare l'esigenza di un superamento delle difficoltà ad oggi esistenti sul tema.

BILANCIO

D.Lgs. 139/2015: le modifiche alla Nota Integrativa

di **Federica Furlani**

Come già anticipato in precedenti contributi il **D.Lgs. 139 del 18 agosto 2015**, in attuazione alla **direttiva europea 2013/34/UE, relativo ai bilanci d'esercizio e ai bilanci consolidati**, ha, tra le altre cose, modificato l'art. 2427 c.c. dedicato al contenuto della Nota integrativa.

Le modifiche, ricordiamo, interesseranno i bilanci degli esercizi aventi inizio al 1° gennaio 2016, ovvero il bilancio 2016 per le società con esercizio coincidente all'anno solare, fatte salve eventuali modifiche necessarie, ai fini comparativi, anche al **bilancio 2015**.

Le modifiche alla Nota integrativa (art. 2427 c.c.) sono principalmente disposte dall'art. 6 co. 9 del citato D.Lgs. 139/2015.

Premessa fondamentale è che, in base alla nuova formulazione dell'art. 2427, co. 2, le informazioni in Nota integrativa vanno riportate **secondo l'ordine in cui le voci di stato patrimoniale e conto economico sono riportate nei relativi schemi**.

Le novità riguardano:

- **n. 3):** non è più richiesta la **composizione** della voce “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità”, ma solo dei “**costi di sviluppo**”, in quando non è più ammessa la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità che vanno considerati come costi d'esercizio;
- **n. 7):** la **composizione** delle voci “ratei e risconti attivi”, “ratei e risconti passivi” e “altri fondi” va indicata **indipendentemente dal loro ammontare**. Nella precedente versione era richiesta solo se di ammontare apprezzabile;
- **n. 10):** la **ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni** secondo categorie di attività e secondo aree geografiche va sempre indicata. Nella precedente versione era richiesta solo se significativa;
- **n. 13):** è stata eliminata la richiesta della composizione delle voci “proventi straordinari e: “oneri straordinari” di ammontare apprezzabile, essendo venuta meno l'area straordinaria in bilancio, e sostituita dall'indicazione dell’**importo e natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali**”;
- **n. 16):** oltre all'ammontare dei compensi spettanti agli **amministratori** ed ai **sindaci**, vanno ora indicate anche le eventuali **anticipazioni e crediti** concessi agli stessi soggetti, precisando il tasso di interesse, le **principali condizioni** e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per

ciascuna categoria;

- **n. 18)**: oltre all'indicazione delle azioni di godimento e obbligazioni convertibili in azioni emessi dalla società, vanno indicati gli eventuali **warrants** e **opzioni**;
- **n. 22-bis)**: le **operazioni realizzate con parti correlate non concluse a normali condizioni di mercato**, (con importo, natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio) **vanno indicate sempre**. Nella precedente versione l'indicazione era richiesta solo se le operazione erano rilevanti.

Sono stati inoltre aggiunti 4 nuovi numeri al primo comma con l'obbligo di riportare le seguenti nuove informazioni:

- **n. 22-quater)**: natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei **fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio**, che in precedenza erano contenuti nell'ambito della Relazione sulla gestione;
- **n. 22-quinquies)**: nome e sede legale dell'impresa che redige il **bilancio consolidato** dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, e il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;
- **n. 22-septies)**: la **proposta di destinazione degli utili o copertura perdite**.

La modifica all'art. 2427-bis c.c. dedicato alle **informazioni relative al "fair value" degli strumenti finanziari**, prevede che nella nota integrativa siano ora indicati per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati oltre al loro fair value e alle informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; gli assunti fondamentali su cui si basano modelli e tecniche di valutazione; le variazioni di valore iscritte direttamente a conto economico o imputate a riserva del patrimonio netto. E' richiesta inoltre la predisposizione di una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio.

Infine ai sensi del modificato n. 6 dell'art., 2426 c.c., dedicato ai criteri di valutazione, nella Nota integrativa deve essere fornita una **spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento**.

Per quanto riguarda il contenuto della Nota integrativa per le società che redigono il **bilancio abbreviato**, il nuovo art. 2435-bis, co. 5, c.c. individua in modo esplicito le **informazioni obbligatorie da indicare**, mentre nella precedente versione venivano indicate quelle da omettere. Sono inoltre richieste **ulteriori informazioni** rispetto alla vecchia normativa: i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, le indicazioni sull'ammortamento dell'avviamento, l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, le nuove prescrizioni previste per le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci, nonché le indicazioni richieste dai nuovi n. 22-quater, 22-quinquies e 22-septies.

Ricordiamo infine che per le c.d. **micro-imprese** è previsto **l'esonero dalla redazione della Nota integrativa**, a patto che in calce allo stato patrimoniale siano riportate le informazioni previste

dai n. 9) e 16) dell'art. 2427 c.c. (così come modificato dal D.Lgs. 139/2015).

LAVORO E PREVIDENZA

Jobs act: in vigore dal 24.09 le nuove norme sul controllo a distanza

di **Luca Vannoni**

Con la pubblicazione nella G.U. n.221 del 23 settembre, S.O. n.53, sono in vigore **gli ultimi 4 decreti del Jobs Act**, dedicati, in particolare al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, con il **D.Lgs. n.148 del 14 settembre 2015**, alla razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, con il **D.Lgs. n.149 del 14 settembre 2015**, al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, con il **D.Lgs. n.150 del 14 settembre 2015** e, infine, alla razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini ed imprese ed altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, con il **D.Lgs. n.151 del 14 settembre 2015**.

Come emerge da una prima, sommaria analisi, i provvedimenti emanati riguardano vaste e fondamentali aree dell'ordinamento giuslavoristico: sicuramente, i provvedimenti che impatteranno maggiormente nell'attività professionale della consulenza del lavoro e nella gestione del personale sono il D.Lgs. 148/2015, in materia di ammortizzatori sociali, e il D.Lgs. 151/2015, che introduce un consistente numero di modifiche volte alla semplificazione della gestione dei rapporti di lavoro.

In questa prima analisi, mi soffermerò proprio sull'ultimo decreto citato, e, in particolare, sulla disposizione che più ha fatto discutere nelle fasi di gestazione del provvedimento **relativa ai controlli dei lavoratori**.

Il quadro normativo previgente si caratterizzava da **una norma del 1970, l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori**, che ormai da qualche anno **manifestava tutte le sue difficoltà nel normare e includere nella propria competenza le odierne tecnologie e strumentazioni**. Tenuto conto anche della continua evoluzione dell'organizzazione del lavoro, la giurisprudenza sulla materia si è sempre caratterizzata da forti contrasti e incertezze, tanto da rendere, come è avvenuto, ineludibile un intervento di riforma.

La riforma dell'art. 4 innanzitutto **si fonda su una miglior specificazione delle forme di controllo**, comunque indirette, in quanto la valutazione della prestazione non può esserne l'oggetto e il motivo: gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato

dalla RSU o dalle RSA.

Da un punto di vista della procedura per la attivazione degli impianti o strumenti di controllo, **sono state espressamente normate importanti disposizioni anticipate in via di prassi dal Ministero del Lavoro:** in mancanza di accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, **si può procedere con l'installazione previa autorizzazione della DTL o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più DTL, dal Ministero del Lavoro.**

Particolarmente interessante la deroga introdotta dal D.Lgs. 151/2015: gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, come pc e smartphone, e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze non devono essere oggetto delle procedure autorizzative sopra previste.

Nell'attesa che il Ministero del Lavoro emani le proprie istruzioni, particolarmente rilevanti stante il ruolo nel procedimento autorizzativo, è opportuno evidenziare che ora la legge **prevede espressamente la possibilità di utilizzare le informazioni raccolte con gli strumenti di controllo, da autorizzare o non, a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro**, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy. Proprio il Garante della Privacy, con una serie di dichiarazioni, ha espresso le proprie perplessità sull'estensione dell'utilizzabilità dei dati acquisiti, in particolare ai fini disciplinari nei confronti del lavoratore. Al di là delle diverse opinioni, **la norma ora da maggiori certezze al datore di lavoro nell'utilizzo di eventuali dati** da cui emergano evidenti comportamenti disciplinarmente e penalmente rilevanti, che, nel recente passato, hanno trovato esiti contrastanti nella loro valutazione giudiziale.

Inoltre, è opportuno precisare che nulla è stato previsto in materia di internet e posta elettronica, materia sulla quale è necessario rispettare i principi in materia di protezione dei dati, previsti dal D.Lgs. n.196/2003, di liceità, correttezza, necessità, pertinenza, completezza e non eccedenza.

La sanzione, contenuta nel codice della privacy, per le violazioni delle disposizioni sopra citate è quella dell'art.38 dello Statuto dei lavoratori che prevede che le stesse siano punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, **con l'ammenda da 154 a 1.549 euro o con l'arresto da 15 giorni ad 1 anno.** Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente e la sentenza di condanna è pubblicata. Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda possa presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice può aumentarla fino al quintuplo.

IMPOSTE SUL REDDITO

La disciplina fiscale del recesso da s.s.

di **Alessandro Bonuzzi**

Sotto il profilo tributario, la **società semplice** rappresenta una forma per così dire “atipica” rispetto alle altre fattispecie societarie che trovano la loro disciplina nel codice civile.

Infatti, l'attività svolta attraverso una società semplice non ha limiti nel senso che essa può conseguire **tutte le categorie di reddito** individuate dall'art.6 del Tuir; invero, si ritiene che la società semplice non possa conseguire un reddito d'impresa, salvo alcune specifiche deroghe (ad esempio, quando la società semplice svolge un'attività agricola eccedendo i parametri di cui all'art.32 Tuir). In tal senso, ad essa non si applica l'assorbimento dei redditi nel reddito d'impresa, come invece avviene per le altre società di persone, in ossequio al principio di attrazione.

Ciò si riflette anche sulle **modalità di tassazione in capo ai soci delle somme da questi ricevute a seguito di recesso**.

A riguardo la norma di riferimento è l'art. 20-bis del Tuir secondo cui *“ai fini della determinazione dei redditi di partecipazione compresi nelle somme attribuite o nei beni assegnati ai soci o agli eredi, di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 47, comma 7, indipendentemente dall'applicabilità della tassazione separata”*.

Tale disposizione regola esclusivamente le **modalità di determinazione** della somma da assoggettare a tassazione a seguito di una delle fattispecie di cui all'art. 17, comma 1, lett. l), tra le quali – appunto – vi rientra a pieno titolo il recesso da società di persone. A tal fine si rimanda a quanto disposto dall'art. 47, comma 7, del Tuir il quale prevede che *“le somme ... ricevute in caso di recesso, ... costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione ... delle quote annullate”*.

In particolare, nel caso di società semplice, la somma da assoggettare a tassazione è pari alla **differenza** tra quanto ricevuto dal socio a seguito del recesso e il costo fiscale della partecipazione.

Posto che l'art. 47, comma 7, ne regola esclusivamente la determinazione, non è prevista una norma specifica che disciplini l'imposizione della somma da recesso; pertanto, al fine di giungere ad una soluzione in tal senso, occorre svolgere una serie di considerazioni in merito a **quale categoria di reddito** prevista dall'art. 6 del Tuir sia riconducibile la fattispecie in oggetto.

In primo luogo, è necessario precisare che la somma liquidata al socio dalla società semplice

non può avere natura di reddito d'impresa, dato che alla stessa è inibito svolgere un'attività commerciale. Perciò è da escludere l'applicazione di una delle norme del Testo Unico afferenti tale tipologia di reddito. Pare opportuno altresì ritenere non corretto l'inquadramento della somma da recesso nelle categorie dei redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo.

Con riferimento alla categoria dei redditi diversi, l'art. 67 del Tuir prevede che *“sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e i accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...”*. Ne deriva che la categoria dei **redditi diversi** è residuale solo rispetto alle altre categorie di reddito e **non in senso assoluto**, in quanto prevede un numero chiuso di sottocategorie. Risulta, quindi, infondata l'accezione secondo la quale se una fattispecie non rientra in nessuna categoria di reddito allora è in ogni caso da ricomprendere nel novero dei redditi diversi. In altre parole, una fattispecie è classificabile in tale categoria allorquando rientri in una delle tipologie espressamente previste dall'art. 67.

A parere di chi scrive, la somma da recesso da una società semplice, per la quota parte imponibile, deve essere tassata come *capital gain* ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c) – partecipazioni qualificate – o c-bis) – partecipazioni non qualificate –, ma solo in ipotesi di **recesso atipico**. Il recesso atipico si verifica allorquando è esercitato attraverso la cessione della partecipazione ad altri soci o a terzi e non mediante l'annullamento della partecipazione del socio (recesso tipico). In tale circostanza la società diviene completamente estranea al recesso, nel senso che questo viene assimilato, a tutti gli effetti, alla cessione della partecipazione e, quindi, ad un atto “privato” tra cedente e cessionario. Il recesso atipico è espressamente previsto solo per le srl e per le spa; tuttavia, si ritiene che sia applicabile anche alle società di persone.

Diversamente, nell'ipotesi in cui il recesso venga esercitato mediante l'**annullamento** della partecipazione, la somma conseguita dal socio uscente non risulta inquadrabile in nessuna delle categorie di reddito di cui all'art. 6 del Tuir, nemmeno nei redditi diversi; pertanto, la stessa non può che “**sfuggire**” dall'imposizione.

BILANCIO

I pagamenti in carta di credito

di **Viviana Grippo**

Abitualmente le imprese possono vendere o acquistare beni e servizi con pagamento in carta di credito. E' chiaro che il meccanismo di addebito/accredito dei pagamenti in carta di credito costituisce una particolarità in tema di contabilizzazione.

Distinguiamo allora il caso in cui l'azienda riceva pagamenti da quello in cui la stessa effettui acquisti.

Qualora **l'impresa riceve pagamenti** in carta di credito essa deve contabilizzare alla data di effettuazione delle operazioni l'incasso della vendita unitamente al credito verso la società che gestisce la carta di credito (e che sopporta il rischio di insolvenza).

La società di gestione del credito accrediterà periodicamente gli incassi effettuati al netto del proprio compenso pre-determinato o alternativamente, calcolato in percentuale sugli incassi. A tale proposito l'istituto di gestione delle carte di credito trasmetterà periodicamente alla società apposito riepilogo.

Veniamo alle scritture contabili.

All'atto della vendita l'azienda rileverà la seguente registrazione:

Crediti vs cliente A	a	Diversi	12.200,00
	a	Merci c/ vendita	10.000,00
	a	Iva a debito	2.200,00

Al momento dell'incasso la registrazione sarà:

Crediti vs gestore carta di credito	a	Crediti vs cliente A	12.200,00
-------------------------------------	---	----------------------	-----------

Successivamente, come detto, il gestore della carta di credito provvederà ad **accreditare sul conto** corrente le cifre incassate all'atto del pagamento, la rilevazione contabile sarà quindi:

Banca c/c	a	Crediti vs gestore carta di credito	12.200,00
-----------	---	-------------------------------------	-----------

Quindi provvederà a stornare la propria commissione:

Commissioni di incasso carte di credito	a	Banca c/c	250,00
---	---	-----------	--------

Nel caso di **acquisti con carta di credito** le scritture saranno opposte, al momento dell'acquisto con la carta avremo:

Diversi	a	Debiti vs fornitore B	12.200,00
---------	---	-----------------------	-----------

Merci c/acquisti	10.000,00
------------------	-----------

Iva c/acquisti	2.200,00
----------------	----------

E al momento del pagamento:

Debiti vs fornitore B	a	Debiti vs gestore carta di credito	12.200,00
-----------------------	---	------------------------------------	-----------

All'atto dell'addebito bancario registreremo:

Debiti vs gestore carta di credito	a	Banca c/c	12.200,00
------------------------------------	---	-----------	-----------

Successivamente verrà rilevato **l'addebito delle commissioni** per il servizio:

Commissioni di incasso carte di credito	a	Banca c/c	250,00
---	---	-----------	--------

Essendo la carta di credito un metodo di pagamento che sostituisce la moneta con carattere posticipato rispetto alla transazione va considerato credito o debito e le relative poste di stato patrimoniale da utilizzare andranno allocate alternativamente in C II 5) Crediti vs altri o in D 14) Altri debiti.

Dal punto di vista Iva la voce non è rilevante in quanto, ai sensi dell'art. 6 del dpr 633/72, il momento rilevante per il pagamento in carta di credito è quello in cui essa è utilizzata.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**



Andamento dei mercati

Europa

I mercati azionari europei trattano in forte ribasso rispetto alla settimana precedente, recuperando solo parte delle perdite nell'ultima seduta. Torna in primo piano la Grecia dove Syriza vince le elezioni con il 35.5% dei voti, in un test di gradimento per il leader Alexis Tsipras, mentre i conservatori di Nuova Democrazia si aggiudicano il 28.1%. Il voto consegna così a Tsipras 145 seggi in parlamento su 300, e a Nd 75. Tra i nomi di spicco della nuova squadra di governo di Tsipras, che ricalca la formazione precedente alle elezioni, spiccano Tsakalotos, protagonista dei negoziati per il terzo bailout, che assumerà nuovamente l'incarico di ministro delle Finanze, e quello di George Chouliarakis, che diventerà il suo vice, dopo aver ricoperto il ruolo di ministro delle Finanze nel governo a interim. Panos Kammenos, leader di Greci indipendenti, assumerà di nuovo il ruolo di ministro della Difesa. Tra i pronunciamenti di venerdì scorso, giunti come di consueto a mercati chiusi, da ricordare quelli di Moody's sul merito di credito francese, declassato a Aa2 da Aa1 per via della continua debolezza delle prospettive di crescita del Paese nel breve termine. L'outlook passa a stabile da negativo. Promozione, invece, per il Portogallo da parte di S&P, che ha elevato il rating a BB+ da BB assegnato a inizio 2012. L'outlook passa a stabile da positivo.

Stoxx Europe 600 -1.60%, Euro Stoxx 50 -1.82%, Ftse MIB -1.68%

Stati Uniti

L'ultima seduta della settimana scorsa, seguente l'annuncio sui tassi della Federal Reserve, si è chiusa in negativo per i listini azionari statunitensi. Nonostante il recente posticipo del rialzo dei tassi, il numero uno della Fed ha confermato di essere pronta ad alzare i tassi d'interesse quest'anno, precisando come la decisione sia condivisa dalla maggior parte dei membri del Federal Open Market Committee. Secondo le dichiarazioni della Yellen, il rialzo dei tassi sarà graduale per consentire al mercato del lavoro di arrivare alla definitiva ripresa dopo la peggior crisi degli ultimi cento anni: questa settimana i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione si sono rivelate inferiori alle attese.

Nel frattempo, gli ordinativi di beni durevoli ad agosto hanno segnato una forte contrazione e i nuovi dati sul mercato immobiliare di agosto si dimostrano inferiori alle aspettative, invertendo la tendenza di un'estate che a luglio ha visto i dati più consistenti dal 2007 a oggi. Dopo il rialzo di lunedì, guidato dai mercati azionari europei, i listini statunitensi sono tornati a segnare ribassi durante la settimana corrente. Rimane alta la volatilità sui mercati azionari, con il Chicago Board Volatility Index che ha raggiunto i massimi valori da agosto, in scia alle massicce vendite delle azioni delle società energetiche e automobilistiche.

S&P 500 -2.91%, Dow Jones Industrial -2.84%, Nasdaq Composite -3.26%

Asia

Settimana in ribasso per i mercati azionari asiatici. Le preoccupazioni per il rallentamento della crescita economica globale dirigono gli investitori verso gli attivi più sicuri, spingendo al rialzo i bond governativi e lo Yen. Mentre la Fed ha posticipato il rialzo dei tassi di interesse, l'Asia Development Bank ha pubblicato previsioni negative sulle economie asiatiche, alimentando i timori sul mercato. La borsa di Tokyo, chiusa fino a mercoledì per festività nazionali, ha riaperto in forte ribasso spinta da dati macroeconomici negativi, salvo recuperare parte delle perdite venerdì. I listini cinesi dopo aver messo a segno nelle prime tre sedute la serie di rialzi più lunga dell'ultimo mese, nel fine settimana, hanno cancellato i guadagni spinti dai timori sul rallentamento dell'economia. La PBOC durante l'arco della settimana ha abbassato il tasso onshore dello Yuan, portandolo al minimo del mese. In ribasso il mercato azionario di Hong Kong, dove hanno pesato le perdite delle azioni cinesi. Le preoccupazioni per la seconda economia al mondo pesano anche sui paesi produttori di materie prime: il listino australiano, caratterizzato da forte volatilità, ha perso terreno sulla chiusura della settimana precedente.

Nikkei -1.05%, Hang Seng -3.35%, Shanghai Composite -0.18%, ASX -2.48%

Principali avvenimenti della settimana

Il commissario europeo agli Affari economici e monetari ha detto che non ci si può finanziare a deficit, sottolineando che se il governo italiano decide di fare delle riduzioni fiscali, deve fare una corrispondente riduzione delle spese economiche. Ha aggiunto, inoltre, che la riduzione delle imposte sul lavoro è favorevole alla crescita. Venerdì scorso Renzi ha annunciato che il governo ha alzato l'obiettivo di deficit del 2016 al 2.2% del Pil a fronte dell'1.8% indicato a metà aprile. All'indomani della decisione della Fed, qualche spunto in più sulla politica monetaria della Bce arriva da Coeuré: il membro del consiglio direttivo di Francoforte ha detto che le politiche monetarie di Usa e zona Euro seguono percorsi divergenti, ribadendo che le previsioni per la crescita globale, in particolare dei Paesi emergenti, sono peggiorate. Dopo i numeri deludenti del quinto Tltro, che ha visto le banche chiedere alla Bce solo €15.5mld di fondi destinati al credito dell'economia reale a fronte degli € 50 mld attesi, l'attenzione si sposta sui numeri a cura dell'istituto centrale di Francoforte relativi all'andamento dei prestiti al settore privato della zona euro ad agosto. I prestiti alle famiglie sono saliti dell'1% dal +0.9% di luglio, mentre i prestiti alle aziende non finanziarie sono aumentati dello 0.4% ad agosto rispetto al +0.3% del mese precedente. La massa monetaria M3 in circolazione nella zona Euro, che spesso anticipa i trend dell'attività economica, ad agosto è cresciuta del 4.8%, con un rallentamento rispetto all'incremento del 5.3% registrato a luglio e atteso dagli analisti. Infine Bankitalia ha scritto al Consiglio di supervisione della Bce per criticare gli effetti del significativo aumento delle richieste di capitale alle banche previsti dall'esame annuale Srep. I più elevati requisiti di capitale, argomenta il vicedirettore generale di Bankitalia Pennetta in una missiva del 25 agosto, citata ieri da Bloomberg e riportata stamane sul Sole, potrebbero danneggiare un'attività produttiva ancora fragile in Italia.

Intenso newsflow per Telecom Italia. Il Sole 24 Ore ha riportato un'analisi sulle opzioni strategiche per Tim Brasil in vista del board che Telecom terrà venerdì a Rio de Janeiro: da Nextel, che però deve prima completare la dismissione della divisione argentina, ad AT&T. Secondo il quotidiano inoltre sarebbero in fase avanzata le discussioni con Fastweb per chiudere il contenzioso da € 1.7 mld chiesti dalla controllata Swisscom all'ex monopolista. L'autorità antitrust europea è pronta ad aprire un'indagine sull'offerta di CK Hutchison per O2 UK, divisione britannica di Telefonica. Il gruppo cinese in Italia ha annunciato la fusione della sua controllata 3 con Wind, gruppo Vimpelcom. Cellnex (gruppo Abertis) e il fondo infrastrutturale F2i guardano alla possibile acquisizione di INWIT, secondo quanto riferito da fonti, mentre il prossimo consiglio della controllante Telecom potrebbe dare mandato all'AD Marco Patuano di valorizzare la partecipazione. L'orientamento sarebbe di monetizzare il premio di controllo oltre che incassare la rivalutazione della quota dall'Ipo (+60%). Inoltre secondo il prospetto dell'Ipo lo Stato potrebbe esercitare i propri "golden powers" nei confronti della società delle torri controllata da Telecom Italia, in quanto proprietaria di "attivi di rilevanza strategica" nel settore delle comunicazioni di base. Infine Telecom Italia Media ha ricevuto la notifica di un ricorso presentato dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio per ottenere in via di urgenza la sospensione dell'attuazione della delibera assembleare con la quale è stata approvata la fusione per incorporazione in Telecom Italia. Per quanto riguarda Saipem, secondo il Corriere della Sera di sabato Eni e Cdp stanno trovando un

accordo che prevede la presenza congiunta nell'azionariato con, in cabina di regia, una banca d'affari internazionale individuata in Goldman Sachs. L'obiettivo è annunciare l'operazione a fine ottobre. Le modalità di ingresso nel capitale dovrebbero consentire alla major petrolifera di scendere nella oil service e de consolidare il suo debito pari a € 5.5 mld. L'operazione prevedrebbe anche un aumento di capitale dell'ordine di € 3 mld. Finmeccanica, in relazione al closing della cessione del 40% circa di Ansaldo, dichiara che le condizioni contrattuali, seppur in avanzato e positivo stato di completamento, non sono state integralmente definite entro la data odierna e che quindi non c'è materia per l'assemblea di Sts convocata in prima convocazione per il prossimo primo ottobre.

Scandalo Volkswagen al centro del newsflow societario. Lunedì le azioni Volkswagen sono crollate in borsa fino al -23% dopo che la società tedesca ha ammesso davanti alle autorità prima e alla stampa poi di aver truccato i test sulle emissioni di gas dei veicoli diesel negli Stati Uniti per aggirare gli standard ambientali. Lo scandalo potrebbe riguardare potrebbe riguardare circa 11 mln di veicoli in tutto il mondo. L'amministratore delegato Winterkorn dà le dimissioni, specificando di non essere mai stato a conoscenza di alcun illecito. Mentre il Dipartimento di giustizia USA ha aperto un'indagine per violazioni ambientali e frode, il ministro dei trasporti tedesco ha dichiarato che sarà messa in piedi una commissione investigativa per verificare se le emissioni delle vetture sono in linea con gli standard europei e tedeschi. Volkswagen rischia fino a \$ 18 mld di sanzioni e di dover affrontare procedimenti penali. Sul fronte delle operazioni straordinarie, Antero Resources ha dichiarato di voler vendere la divisione che invia acqua fredda alle industrie attive nel campo dello shale alla controllata Antero Midstream che pagherà l'importo di circa \$ 1 mld metà in cash e metà in azioni proprie. La società mineraria ed energetica Freeport-McMoran ha annunciato la raccolta di capitale azionario per circa \$ 1 mld, dopo un'operazione simile già completata lo scorso mese: la nuova raccolta sarà probabilmente finalizzata a ristabilire l'equilibrio finanziario del gruppo e arriva dopo che l'attivista Carl Ichan ha dichiarato una partecipazione dell'8.5% nella società. È confermato l'acquisto di Atmel per \$ 4.6 mld da parte della britannica Dialog Semiconductor, fornitrice di chip per gli iPhone e iPad di Apple, con l'obiettivo di espandere il portafoglio prodotti in ambito industriale. Infine Lockheed Martin ha annunciato che le autorità Usa hanno dato il via libera al takeover da \$ 9 mld di Sikorsky Aircraft, che produce gli elicotteri Black Hawk, da United Technologies.

Dati macro contrastati per la Cina. Il Beige Book cinese sul terzo trimestre descrive un quadro misto per l'economia cinese: al rallentamento nel settore manifatturiero e nelle esportazioni si contrappongono servizi e consumi che restano più forti. Al contrario l'indice Caixin PMI sul settore manifatturiero cinese si attesta al livello peggiore degli ultimi sei anni, al disotto della soglia che indica contrazione. L'ADB, per la seconda volta in due mesi, ha tagliato le previsioni di crescita per l'economia cinese. Secondo l'ADB la conseguente minore richiesta di energia, metalli e materie prime avrà un grosso peso sugli altri paesi asiatici che ne sono esportatori. I

dati macroeconomici confermano il rallentamento dell'economia giapponese. Il preliminare di settembre dell'indice Nikkei PMI sul settore manifatturiero e l'indice di tutte le attività industriali registrano una crescita minore rispetto all'ultimo mese. Inoltre il principale indice di inflazione della BOJ cade in territorio negativo dopo mesi intorno allo zero. Gli stimoli monetari del governatore Kuroda sono stati vanificati da un indebolimento della domanda domestica e dal crollo del petrolio. Per quanto riguarda l'Australia, gli analisti attendono ulteriori tagli dei tassi di interesse in seguito alle dichiarazioni dell'RBA sullo scarso effetto avuto sin ora dai suddetti tassi sugli investimenti delle imprese. Sul fronte monetario, l'indice delle divise dei paesi emergenti segna ribassi durante tutto l'arco della settimana trainato dalla fuga dagli attivi più rischiosi e dal crollo del real brasiliano. Anche le divise dei paesi produttori di materie prime segnano forti ribassi sulla scia delle preoccupazioni per un ulteriore rallentamento della seconda economia al mondo. In particolare il dollaro australiano e quello neozelandese segnano durante la settimana la peggior serie di ribassi consecutivi in tre giorni dell'ultimo mese.

Appuntamenti macro prossima settimana

USA

Attenzione a inizio settimana ai dati sul reddito e la spesa personale. Sul settore manifatturiero saranno pubblicati l'indice Markit PMI e l'indice ISM PMI. In uscita anche il dato sugli ordini di fabbrica e l'indice di fiducia dei consumatori. In chiusura della prossima settimana occhi puntati sul mercato del lavoro, saranno pubblicati la variazione dei salari non agricoli e il tasso di disoccupazione. Ricorrenti infine i dati sulle nuove richieste di sussidi di disoccupazione e di prestiti ipotecari.

Europa

Per l'Eurozona aggregato, saranno pubblicati alcuni dati di rilievo. Il finale di settembre sulla fiducia al consumo e dell'indice Markit Pmi sul settore manifatturiero. Inoltre attenzione al tasso di disoccupazione nel mese di agosto e al CPI stimato di settembre. L'indice Markit PMI sul manifatturiero sarà pubblicato anche per le maggiori economie della zona euro (Francia, Germania, Italia, Spagna). Per l'Italia inoltre saranno pubblicati il CPI, l'indice di fiducia dei consumatori e l'indice di fiducia delle imprese. Per la Germania rilevante la variazione nella disoccupazione e il CPI. Infine in Spagna sono attesi il CPI, le vendite al dettaglio e la variazione netta mensile della disoccupazione nel mese di settembre.

Asia

La prossima settimana in arrivo dalla Cina l'indice Caixin PMI manifatturiero, composto e servizi. In Giappone settimana ricca di dati macroeconomici. Occhi puntati sulla variazione della produzione industriale e sulle vendite al dettaglio, entrambi riferiti al mese di agosto. Sono attesi, inoltre, l'indice Nikkei PMI sul settore manifatturiero e il tasso di disoccupazione. Infine sarà pubblicato l'indice Tankan sulla grande manifattura. Per l'Australia di rilievo la variazione su base annua dell'indice delle materie prime nel mese di settembre, la variazione nel settore edilizio e del credito al settore privato. Per quanto riguarda Hong Kong non sarà pubblicato nessun dato di rilievo.

FINESTRA SUI MERCATI

25/9/15 11:00

AZIONARIO			Performance %						
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI World		USD	24/09/2015	1,567	-0.58%	-2.66%	+0.22%	-7.15%	+2.89%
DEVELOPED		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
AMERICA	MSCI North Am	USD	24/09/2015	1,971	-0.38%	-5.09%	+3.25%	-6.83%	+10.27%
	S&P500	USD	24/09/2015	1,932	-0.34%	-2.90%	+3.46%	-6.15%	+11.99%
	Dow Jones	USD	24/09/2015	16,261	-0.48%	-2.84%	+3.41%	-9.10%	+7.52%
	Nasdaq 100	USD	24/09/2015	4,261	-0.29%	-2.82%	+6.09%	+0.89%	+13.40%
EUROPA	MSCI Europe	EUR	24/09/2015	114	-2.15%	-4.37%	-4.98%	-1.96%	+4.09%
	DJ EuroStoxx 50	EUR	24/09/2015	3,099	+2.63%	-1.85%	-3.70%	-1.51%	+1.20%
	FTSE 100	GBP	24/09/2015	6,094	+2.22%	-0.37%	+0.21%	-7.19%	-2.79%
	Cac 40	EUR	24/09/2015	4,472	+2.66%	-1.41%	-2.04%	+4.66%	-0.54%
	Dax	EUR	24/09/2015	9,638	+2.43%	-2.60%	-4.64%	-1.50%	+2.60%
	Ibex 35	EUR	24/09/2015	9,487	+2.33%	-3.66%	-6.22%	-7.71%	+3.66%
Finex MIB		EUR	24/09/2015	21,345	+2.74%	-1.72%	-2.33%	+11.22%	+6.23%
ASIA	MSCI Pacific	USD	24/09/2015	2,354	-0.99%	-2.55%	-1.83%	-6.09%	-4.63%
	Topix 100	JPY	24/09/2015	942	+1.91%	-0.37%	+1.87%	+1.81%	+8.08%
	Nikkei	JPY	24/09/2015	17,881	+1.76%	-0.85%	+0.41%	+2.46%	+7.12%
	Hong Kong	HKD	24/09/2015	21,386	+0.43%	-3.35%	-1.82%	-10.25%	+1.28%
	S&P/ASX Australia	AUD	24/09/2015	5,942	-0.58%	-2.48%	-1.85%	-6.82%	+3.19%

AZIONARIO			Performance %						
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI Em Mkt		USD	24/09/2015	786	-0.77%	-5.32%	-0.36%	-17.84%	-4.63%
MSCI EM BRIC		USD	24/09/2015	217	-0.81%	-4.59%	-1.12%	-17.29%	-5.89%
EMERGING		Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014	
MSCI EM Lat Am		USD	24/09/2015	1,009	-1.70%	-10.04%	-7.18%	-32.59%	-14.76%
BRAZIL BOVESPA BRL		24/09/2015	45,292	-0.31%	-6.71%	+1.68%	-9.43%	-2.91%	
ARG MERCVAL		ARS	24/09/2015	9,288	-2.45%	-14.00%	-5.00%	+8.27%	+59.14%
MSCI EM Europe		USD	24/09/2015	117	-1.99%	-6.60%	-0.21%	-2.89%	-48.01%
Moscow - Russia		RUB	24/09/2015	1,639	+1.89%	-4.19%	-1.14%	+17.37%	-7.15%
ISE NATIONAL B TRY		24/09/2015	74,610	-0.51%	+0.62%	+4.38%	-12.96%	+26.40%	
Prague Stock Exch.		CZK	24/09/2015	958	+0.76%	-2.53%	-3.15%	+1.24%	-4.28%
MSCI EM Asia		USD	24/09/2015	390	-0.41%	-4.61%	+1.55%	-14.81%	+2.48%
Shanghai Composite		CNY	24/09/2015	3,092	-1.60%	-0.18%	+4.38%	-4.60%	+12.87%
BSE SENSEX 30		INR	24/09/2015	25,864	+0.16%	-0.39%	-0.65%	-3.91%	+36.08%
KOSPI		KRW	24/09/2015	1,943	-0.22%	-2.66%	+5.21%	+1.42%	-4.70%

FINESTRA SUI MERCATI

25/9/15 11:00

CAMBI			Performance %				
Cambi	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	31/12/14 FX
EUR Vs USD	25/09/2015	1.114	-0.80%	-1.47%	-3.28%	-7.93%	1.210
EUR Vs Yen	25/09/2015	134.830	-0.80%	-0.50%	-1.31%	-7.43%	144.850
EUR Vs GBP	25/09/2015	0.731	-0.75%	+0.57%	-0.40%	-6.19%	0.777
EUR Vs CHF	25/09/2015	1.095	-0.65%	+0.01%	+1.19%	-9.89%	1.202
EUR Vs CAD	25/09/2015	1.406	-0.58%	-0.54%	-3.39%	+3.38%	1.406

COMMODITIES			Performance %				
	Date	Last	1day	5day	1 M	YTD	2014
Crude Oil WTI	USD 25/09/2015	45	+0.47%	+0.98%	+14.78%	-13.30%	-15.36%
Gold J/Onz	USD 25/09/2015	1,342	-1.03%	+0.27%	+0.14%	-3.61%	-6.82%
CRB Commodity	USD 25/09/2015	194	+0.63%	-2.34%	+3.38%	-13.82%	-18.83%
London Metal	USD 24/09/2015	2,331	+0.28%	-2.65%	+0.30%	-19.88%	-4.18%
Vix	USD 24/09/2015	23.3	+6.06%	+13.02%	-34.64%	+22.24%	+4.31%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread						
Tassi	Date	Last	24-set-15	16-set-15	10-set-15	31-dic-15
2y germania	EUR 25/09/2015	-0.238	-0.25	-0.24	-0.27	-0.24
5y germania	EUR 25/09/2015	-0.033	0.01	0.04	0.04	0.32
10y germania	EUR 25/09/2015	0.648	0.66	0.66	0.66	1.93
2y italia	EUR 25/09/2015	0.141	0.134	0.151	0.091	1.257
Spread Vs Germania		38	38	37	36	104
5y italia	EUR 25/09/2015	0.766	0.736	0.761	0.796	2.730
Spread Vs Germania		73	74	72	76	381
10y italia	EUR 25/09/2015	1.773	1.744	1.763	1.814	4.125
Spread Vs Germania		113	114	110	115	220
2y usa	USD 25/09/2015	0.723	0.68	0.68	0.72	0.38
5y usa	USD 25/09/2015	1.494	1.43	1.44	1.60	1.74
10y usa	USD 25/09/2015	2.162	2.13	2.13	2.20	3.03
EURIBOR			24-set-15	16-set-15	10-set-15	31-dic-15
EURibor 1 mese	EUR 25/09/2015	0.107	0.25	-0.10	-0.09	0.22
EURibor 3 mesi	EUR 25/09/2015	0.039	0.33	-0.04	-0.03	0.29
EURibor 6 mesi	EUR 25/09/2015	0.033	0.43	-0.06	-0.05	0.39
EURibor 12 mesi	EUR 25/09/2015	0.147	0.60	0.15	0.16	0.56



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.